Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 223

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 27 settembre 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1954



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**

## CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. **1573**.

***Istituzione di un Istituto professionale femminile in Forlì.***

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Forlì una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile.

Art 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
   - biancherista per donna;
   - sarta per donna;
   - sarta per bambini.
2. Scuola professionale per l'arte applicata, con sezioni per:
   - ricamo;
   - trine;
   - arredamento.
3. Scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
   - stenodattilografa;
   - segretaria d'ufficio.
4. Scuola professionale per attività assistenziali, con sezioni per:
   - istitutrice;
   - vigilatrice di colonia.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

*a*) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

*b*) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

*c*) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;

*d*) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

*e*) corsi preparatori.

Art 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e Istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dalla preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; francese; inglese; tecnologia; materie tecniche commerciali; disegno; storia dell'arte; economia domestica; igiene; pronto soccorso; elioterapia; puericultura; psicopedagogia; organizzazione colonie; legislazione; dattilografia; stenografia; canto; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperte delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

la preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretaria.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.

Il Consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra le insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali femminili e delle scuole di magistero professionale per la donna, nonchè tra le direttrici delle scuole professionali femminili che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo e di posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperte nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 22.320.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i proventi dei laboratori;
5) con i contributi delle alunne.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1955*
*Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 179.* — CARLOMAGNO

**Tabella organica dell'Istituto professionale femminile di Forlì**

| Qualifica | Ruolo, gruppo e grado | Numero dei posti |
|---|---|---|
| *Personale di ruolo* | | |
| 1. Preside senza insegnamento | Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5° | 1 |
| 2. Cattedre di insegnamento | Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6° | 2 |
| 3. Istruttrici e assistenti | Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8° | 3 |
| 4. Segretario economo | Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9° | 1 |
| 5. Applicati | Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12° | 1 |
| *Personale incaricato* | | |
| 6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 210 ore settimanali) | | 13 |
| 7. Istruttrici e assistenti . . | | 5 |
| 8. Applicati . . . . . | | 1 |
| 9. Persone di servizio . . | | 4 |

*N.B.* — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per il tesoro* GAVA — *Il Ministro per la pubblica istruzione* ERMINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1954, n. 1574.

**Istituzione di Scuole tecniche commerciali statali in Alassio, Avellino e Orbetello.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1954 vengono istituite:

*a*) una Scuola tecnica commerciale statale in Alassio;

*b*) una Scuola tecnica commerciale statale in Avellino;

*c*) una Scuola tecnica commerciale statale in Orbetello.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso le suddette Scuole sono indicati nelle tabelle I, II, III allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 729.

I contributi a carico dello Stato per il mantenimento delle Scuole suddette sono fissati nella misura indicata nella tabella IV annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Alle spese derivanti dall'attuazione del presente decreto sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di Istituti e Scuole di istruzione tecnica per l'anno scolastico 1954-55.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1955*
*Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 186.* — CARLOMAGNO

TABELLA I

**Tabella organica della Scuola tecnica commerciale di Alassio**
(con annessa Scuola secondaria di avviamento professionale)

Numero dei corsi completi: 1

| Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo normale | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|
| *I. — Personale direttivo ed insegnante* | | | |
| 1. Direzione con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre della Scuola (1) | 1 | — | |
| 2. Cultura generale (italiano, storia e geografia) | 1 | — | Nelle classi del corso. |
| 3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale | 1 | — | Nelle classi del corso. |
| 4. Scienze naturali, fisica e merceologia | — | 1 | |
| 5. Prima lingua straniera | — | 1 | |
| 6. Seconda lingua straniera | — | 1 | |
| 7. Calligrafia | — | 1 | |
| 8. Stenografia | — | 1 | |
| 9. Dattilografia | — | 1 | |
| 10. Religione | — | 1 | |
| *II. — Personale amministrativo e di servizio* | | | |
| 1. Segretario economo | 1 | — | |
| 2. Bidelli | — | 2 | |

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della Scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della Scuola di avviamento annessa, o complessivamente della Scuola di avviamento e della Scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della Scuola stessa, o eventualmente una cattedra di altra Scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

*N. B.* — Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali della Scuola tecnica, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
ERMINI

TABELLA II

**Tabella organica della Scuola tecnica commerciale di Avellino**
(con annessa Scuola secondaria di avviamento professionale)

Numero dei corsi completi: 1

| Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo normale | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|
| *I. — Personale direttivo ed insegnante* | | | |
| 1. Direzione con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre della Scuola (1) | 1 | — | |
| 2. Cultura generale (italiano, storia e geografia) | 1 | — | Nelle classi del corso. |
| 3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale | 1 | — | Nelle classi del corso. |
| 4. Scienze naturali, fisica e merceologia | — | 1 | |
| 5. Prima lingua straniera | — | 1 | |
| 6. Seconda lingua straniera | — | 1 | |
| 7. Calligrafia | — | 1 | |
| 8. Stenografia | — | 1 | |
| 9. Dattilografia | — | 1 | |
| 10. Religione | — | 1 | |
| *II. — Personale amministrativo e di servizio* | | | |
| 1. Segretario economo | 1 | — | |
| 2. Bidelli | — | 2 | |

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della Scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della Scuola di avviamento annessa, o complessivamente della Scuola di avviamento e della Scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della Scuola stessa, o eventualmente una cattedra di altra Scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

*N. B.* — Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali della Scuola tecnica, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
ERMINI

TABELLA III

**Tabella organica della Scuola tecnica commerciale di Orbetello**

Numero dei corsi completi: 1

| Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo normale | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|
| I. — *Personale direttivo ed insegnante* | | | |
| 1. Direzione con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre della Scuola (1) | 1 | — | |
| 2. Cultura generale (italiano, storia e geografia) | 1 | — | Nelle classi del corso. |
| 3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale | 1 | — | Nelle classi del corso. |
| 4. Scienze naturali, fisica e merceologia | — | 1 | |
| 5. Prima lingua straniera | — | 1 | |
| 6. Seconda lingua straniera | — | 1 | |
| 7. Calligrafia | — | 1 | |
| 8. Stenografia | — | 1 | |
| 9. Dattilografia | — | 1 | |
| 10. Religione | — | 1 | |
| II. — *Personale amministrativo e di servizio* | | | |
| 1. Segretario economo | 1 | — | |
| 2. Bidelli | — | 2 | |

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della Scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della Scuola superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della Scuola stessa, o eventualmente una cattedra di altra Scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

*N. B.* — Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
ERMINI

TABELLA IV

**Prospetto dei contributi per il funzionamento delle Scuole tecniche commerciali istituite a decorrere dal 1° ottobre 1954**

| SCUOLE | Contributo annuo dello Stato |
|---|---|
| 1. Scuola tecnica commerciale di Alassio | L. 5.400.000 |
| 2. Scuola tecnica commerciale di Avellino | » 5.400.000 |
| 3. Scuola tecnica commerciale di Orbetello | » 5.400.000 |

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
ERMINI

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1955.

**Ammissione dei gelati destinati all'esportazione al beneficio dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del testo unico delle leggi d'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato col decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Vista l'istanza con la quale la ditta Motta chiede di essere ammessa allo sgravio della imposta di fabbricazione sullo zucchero impiegato nella preparazione di gelati, destinati all'esportazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Decreta:

*Articolo unico.*

I gelati fabbricati sotto vigilanza finanziaria, con zucchero schiavo d'imposta, sono ammessi, quando vengano esportati con bolletta mod. *A*-55, al beneficio dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero adoperato nella loro preparazione.

Roma, addì 18 luglio 1955

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(5042)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1955.

**Diritto di Monopolio sul preparato antimalarico sintetico denominato « Prelina » di produzione della ditta Carlo Erba di Roma.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, sulla istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 466, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Visto l'art 3 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 1939, che estende ai preparati sintetici — che il Consiglio superiore di sanità designa utili per la cura della malaria — le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, sopracitato;

Visto il parere espresso dal suddetto Consiglio superiore di sanità nell'adunanza del 29 aprile 1955, col quale viene riconosciuta al preparato sintetico denominato « Prelina », di produzione della ditta Carlo Erba di Roma, un'efficacia terapeutica pari a sei volte quella dell'« Atebrina » e lo designa idoneo nella profilassi e terapia della malaria;

Considerato che la misura del diritto di Monopolio per la « Prelina » deve conseguentemente determinarsi applicando lo stesso coefficiente di maggiorazione all'attuale diritto di Monopolio dell'« Atebrina » di lire 4800 al chilogrammo netto, stabilito con decreto Ministeriale 3 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1946, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 154;

Riconosciuta la necessità di estendere al suddetto preparato sintetico « Prelina », il trattamento già fatto all'« Atebrina » col decreto interministeriale 3 ottobre 1939, e successive modificazioni;

Sentito il parere del Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale 3 ottobre 1939, vengono estese al preparato antimalarico sintetico denominato « Prelina », di produzione della ditta Carlo Erba di Roma.

Art. 2.

Il preparato anzidetto, quando sia ammesso alla vendita nel territorio della Repubblica, viene sottoposto al pagamento di un diritto a favore dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, nella misura di L. 28.800 (ventottomilaottocento) al chilogrammo netto.

Art. 3.

Le specialità farmaceutiche contenenti in qualsiasi quantità, il preparato di cui ai precedenti articoli, quando vengano ammesse alla vendita nel territorio della Repubblica, sono del pari assoggettate al pagamento del diritto a favore dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, da calcolarsi sulla base della misura indicata dal precedente art. 2 e proporzionalmente al quantitativo del preparato medesimo in esse specialità contenuto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1955

*Il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

*L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*
TESSITORI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1955*
*Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 289.* — DE SILVA

(5041)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1955.

**Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo del filosofo Antonio Rosmini nel centenario della sua morte.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, n. 525, autorizzante l'emissione di francobollo commemorativo del filosofo Antonio Rosmini nel centenario della sua morte;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo del filosofo Antonio Rosmini nel centenario della morte, del valore di L. 25, è stampato in rotocalco su carta bianca liscia filigranata nel formato stampa di mm. 21 x 37 e nel formato carta di mm. 24 x 40.

La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte e ripetute su tutta la superficie del foglio francobolli.

La vignetta del francobollo riproduce un particolare della statua del teologo Antonio Rosmini (effige vista di tre quarti a mezzo busto) dovuta allo scultore ticinese Vincenzo Vela, che spicca al centro su fondo pieno. A sinistra, in alto, su fondo a mezza tinta, in carattere stampatello a tinta chiara vi sono le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Poste 25 lire »; in basso vi è appoggiato un libro aperto. A destra, in alto, su fondo a mezza tinta, vi è la leggenda in carattere stampatello e la data in carattere bastoncino « Antonio Rosmini 1855-1955 »; in basso, a tinta chiara, su un piedistallo vi è una lucerna ad olio con luce accesa.

Il francobollo è stampato nel colore bruno.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1956 ed ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1955

p. *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
BRASCHI

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1955*
*Registro n. 30 Ufficio riscontro poste, foglio n. 332.* — MANDARINO

(4962)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1955.

**Equivalenza delle qualifiche e dei titoli tra il personale navigante della navigazione interna e gli iscritti tra la gente di mare, per l'imbarco sulle navi adibite a servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 115, 123, 130, 134 e 1270 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Ritenuto che in attuazione dell'art. 521 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, occorre stabilire l'equivalenza dei titoli professionali e delle qualifiche di cui agli articoli 519 e 520 del regolamento anzidetto, tra il personale navigante della navigazione interna e il personale iscritto nelle matricole della gente di mare, in servizio di coperta o di macchina sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia;

Visti gli articoli 248 e seguenti dello stesso regolamento sopracitato;

Visti gli articoli 44, 49 e seguenti del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Decretano:

Art. 1.

Per le assunzioni sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia — posteriori all'entrata in vigore del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — del personale che non è in possesso di titoli professionali, l'equivalenza tra le qualifiche del personale navigante della navigazione interna e quelle degli inscritti nelle matricole della gente di mare è stabilita secondo quanto indicato nell'annessa tabella, allegato *A*.

Art. 2.

Per le assunzioni sulle navi di cui all'art. 1 — posteriori all'entrata in vigore del citato regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) — del personale navigante con mansioni richiedenti titolo professionale, l'equivalenza fra i titoli del personale navigante della navigazione interna e quelli della gente di mare di prima categoria è stabilita secondo quanto indicato nell'annessa tabella allegato *B*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1955

*Il Ministro per la marina mercantile*
CASSIANI

*Il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

---

ALLEGATO *A*.

**Tabella per l'equivalenza delle qualifiche del personale navigante della navigazione interna e del personale iscritto nelle matricole della gente di mare in servizio di coperta o di macchina sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia.**

| Personale navigante della navigazione interna | Personale iscritto fra la gente di mare di 1ª e 3ª categoria |
|---|---|
| Allievo marinaio (articolo 44 regolamento navigazione interna) | Iscritto fra la gente di mare di 1ª o di 3ª categoria con 18 mesi di navigazione in servizio di coperta. |
| Allievo barcaiolo (articolo 44 regolamento navigazione interna) | Iscritto fra la gente di mare di 1ª o di 3ª categoria con 18 mesi di navigazione in servizio di coperta. |
| Marinaio (art. 44 regolamento navigazione interna) | Iscritto fra la gente di mare di 1ª o di 3ª categoria con 24 mesi di navigazione in servizio di coperta. |
| Apprendista di macchina (art. 44 regolamento navigazione interna) | Iscritto fra la gente di mare di 1ª o di 3ª categoria con 18 mesi di navigazione in servizio di macchina. |

Roma, addì 17 settembre 1955

*Il Ministro per la marina mercantile*
CASSIANI

*Il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

ALLEGATO *B*.

**Tabella per l'equivalenza dei titoli professionali del personale navigante della navigazione interna e del personale navigante della gente di mare in servizio sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia.**

| Personale navigante della navigazione interna | Personale navigante della gente di mare |
|---|---|
| Capitano (art. 49 del regolamento per la navigazione interna) | Iscritto fra la gente di mare di 1ª categoria che sia almeno in possesso del titolo professionale marittimo di aspirante capitano di lungo corso, oppure del titolo di padrone marittimo per il traffico o per la pesca (articoli 250, 253 e 254 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione navigazione marittima), il quale abbia acquisito un anno di comando di navi mercantili. |
| Capo timoniere (articolo 50 del regolamento per la navigazione interna) | Iscritto fra la gente di mare di 1ª categoria che sia almeno in possesso del titolo professionale di marinaio autorizzato al piccolo traffico o di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea (articoli 256 e 257 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione navigazione marittima). |
| Conduttore di motoscafi (art. 52 del regolamento per la navigazione interna) | Iscritto fra la gente di mare di 1ª categoria che sia almeno in possesso del titolo professionale di capobarca per il traffico locale o di capobarca per la pesca costiera (articoli 260 a 261 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione navigazione marittima), con un minimo di sei mesi di effettiva navigazione su navi armate con ruolo di equipaggio. |
| Macchinista (articolo 54 del regolamento per la navigazione interna) | Iscritto fra la gente di mare di 1ª categoria che sia almeno in possesso del titolo professionale di aspirante capitano di macchina, con complessivi 4 anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali uno come terzo ufficiale, o del titolo professionale di meccanico navale di 1ª classe, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui uno in servizio di guardia in macchina, oppure che sia almeno in possesso del titolo professionale di macchinista navale in seconda (articoli 267, n. 2, 270, n. 2, lettera *a*), e 531 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione navigazione marittima). |
| Motorista di motonavi (art. 55 del regolamento per la navigazione interna) | Iscritto fra la gente di mare di 1ª categoria che sia almeno in possesso del titolo professionale di aspirante capitano di macchina, con complessivi 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali uno come terzo ufficiale, oppure del titolo professionale di meccanico navale di 1ª classe, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui uno in servizio di guardia in macchina (articoli 267, n. 2, e 270, n. 2 lettera *a*), del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione navigazione marittima) oppure del titolo di motorista navale di 1ª classe (art. 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1320), tuttora abilitato ai sensi dell'art. 1282, comma 2°, del Codice della navigazione. |
| Motorista di motoscafi (art. 56 del regolamento per la navigazione interna) | Iscritto fra la gente di mare di 1ª categoria che sia almeno in possesso del titolo professionale di motorista abilitato (art. 273 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione navigazione marittima). |
| Fuochista abilitato (art. 57 del regolamento per la navigazione interna) | Iscritto fra la gente di mare di 1ª categoria che sia almeno in possesso del titolo di fuochista autorizzato (art. 272 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione navigazione marittima). |

Roma, addì 17 settembre 1955

*Il Ministro per la marina mercantile*
CASSIANI

*Il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

(5009)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1955.

**Sostituzione di un componente il Consiglio direttivo dell'Istituto cotoniero italiano.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, e successive modificazioni, con il quale fu conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano;

Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, e successive modificazioni, con il quale fu approvato lo statuto del predetto Istituto;

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1952, con il quale fu ricostituito il Consiglio direttivo dell'Istituto;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1955, riguardante la nomina del Consiglio direttivo dell'Istituto cotoniero italiano;

Vista la lettera n. 22730 in data 3 settembre 1955, con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha designato l'ispettore generale dott. Giovanni De Paolis in sostituzione dell'ispettore capo di dogana dottor Lamberto Giordano;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Giovanni De Paolis è chiamato, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, a far parte del Consiglio direttivo dell'Istituto cotoniero italiano in sostituzione dell'ispettore capo dott. Lamberto Giordano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1955

*Il Ministro*: CORTESE

(5043)

---

**AVVISO DI RETTIFICA**

Nella legge 4 agosto 1955, n. 707, « Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 in data 19 agosto 1955, all'art. 3, ottava linea, in luogo di « potrà essere.. », leggasi: « può essere.. »; all'art. 10, decima linea, in luogo di « salvo delega.. » leggasi: « salvo deroga... ».

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Martino sulla Marruccina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.**

Con decreto interministeriale in data 29 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 372, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Martino sulla Marruccina (Chieti) di un mutuo di L. 2.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4983)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.**

Con decreto interministeriale in data 29 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 371, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Giuliano Teatino (Chieti) di un mutuo di L. 1.820.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4985)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelfrentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.**

Con decreto interministeriale in data 18 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1955, registro n. 19 Interno, foglio n. 74, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelfrentano (Chieti) di un mutuo di L. 900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4988)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.**

Con decreto interministeriale in data 18 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1955, registro n. 19 Interno, foglio n. 73, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casacanditella (Chieti) di un mutuo di L. 3.236.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell esercizio 1954.

(4989)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.**

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno. foglio n. 380, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Gregorio d'Ippona (Catanzaro) di un mutuo di L. 207.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4990)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portico di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.**

Con decreto interministeriale in data 26 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 379, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Portico di Caserta (Caserta) di un mutuo di L. 1.653.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4993)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 26 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 378, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tossignano (Bologna) di un mutuo di L. 2.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4992)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tufillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 374, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tufillo (Chieti) di un mutuo di lire 2.080.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5022)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.**

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 373, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torricella Peligna (Chieti) di un mutuo di lire 2.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5023)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cosseria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 382, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cosseria (Savona) di un mutuo di lire 250.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5024)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 29 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 387, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Artena (Roma) di un mutuo di lire 2.330.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5028)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 23 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 367, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riofreddo (Roma) di un mutuo di lire 2.640.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5029)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 23 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 385, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casape (Roma) di un mutuo di lire 2.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954

(5031)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pratola Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.**

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 376, e stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) di un mutuo di lire 5.270.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5026)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.**

Con decreto interministeriale in data 29 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 392, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Portoferraio (Livorno) di un mutuo di lire 4.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5027)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.**

Con decreto interministeriale in data 29 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 388, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castrovillari (Cosenza) di un mutuo di lire 22.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5025)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.**

Con decreto interministeriale in data 29 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 383, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rocca di Cave (Roma) di un mutuo di lire 3.040.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5030)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palestrina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 29 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 365, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palestrina (Roma) di un mutuo di lire 1.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5032)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 29 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 366, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Poli (Roma) di un mutuo di lire 3.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5033)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Filacciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 363, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Filacciano (Roma) di un mutuo di lire 2.120.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5035)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.**

Con decreto interministeriale in data 23 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 384, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel Gandolfo (Roma) di un mutuo di lire 39.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5034)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Genzano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.**

Con decreto interministeriale in data 23 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 364, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Genzano di Roma (Roma) di un mutuo di lire 30.710.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5036)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria**

AVVISI

*Opera nazionale per i combattenti*
*Sezione speciale per la riforma fondiaria*

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 2 settembre 1955 (registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 90), è stata determinata in L. 4.962.700 (lire quattromilioninovecentosessantaduemilasettecento) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Carinola (provincia di Caserta), della superficie di ettari 17.57.89, espropriati nei confronti della ditta BUONPANE Rachele fu Lorenzo e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4197, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (Supplemento ordinario n. 4).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, la somma di L. 231.741 (lire duecentotrentunomilasettecentoquarantuno), rappresentante la differenza tra l'importo dell'indennità determinata col citato decreto Presidenziale 15 luglio 1955, e l'importo precedentemente liquidato, verrà corrisposta, per una quota, in contanti e, per la rimanente quota, in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 2 settembre 1955 (registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 91), in riforma del decreto Presidenziale 15 luglio 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 4 ottobre 1954, è stata determinata in L. 463.142 (lire quattrocentosessantatremilacentoquarantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Francolise (provincia di Caserta), della superficie di ettari 1.73.12, espropriati nei confronti della ditta BUONPANE Rachele fu Lorenzo e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Rpubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (Supplemento ordinario n. 4).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, la somma di L. 21.617 (lire ventunomilaseicentodiciassette), rappresentante la differenza tra l'importo dell'indennità determinata col citato decreto Presidenziale 15 luglio 1955, e l'importo precedentemente liquidato, verrà corrisposta, per una quota, in contanti e, per la rimanente quota, in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 2 settembre 1955 (registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 89), è stata determinata in L. 15.716.372 (lire quindicimilionisettecentosedicimilatrecentosettantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Santa Maria La Fossa (provincia di Caserta), della superficie di ettari 60.40.75, espropriati nei confronti della ditta FOSSATARO Giovan-Giuseppe fu Alessandro e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1667, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 28 novembre 1952 (Supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, la somma di L. 714.807 (lire settecentoquattordicimilaottocentosette), rappresentante la differenza tra l'importo dell'indennità determinata col citato decreto Presidenziale 15 luglio 1955, e l'importo precedentemente liquidato, verrà corrisposta, per una quota, in contanti e, per la rimanente quota, in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 31 agosto 1955 (registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 43), in riforma del decreto Presidenziale 15 luglio 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 30 settembre 1954, è stata determinata in L. 2.357.995 (lire duemilionitrecentocinquantasettemilanovecentonovantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Battipaglia (provincia di Salerno), della superficie di Ha. 7.18.08, espropriati nei confronti della ditta PIGNATELLI-ARAGONA-CORTES Marzio di Federico e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1686, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 28 novembre 1952 (Supplemento ordinario).

La somma di L. 166.056, rappresentante la differenza tra l'importo dell'indennità, determinata col citato decreto Presidenziale 15 luglio 1955, e l'importo precedentemente liquidato, verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 165.000 (lire centosessantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(5014)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

### Corso dei cambi del 26 settembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA. | 624,80 | 624,78 | 624,81 | 624,80 | 624,76 | 624,80 | 624,79 | 624,80 | 624,80 | 624,80 |
| $ Can | 632 — | 632,50 | 632 — | 631,75 | 631,75 | 632 — | 631,62 | 631,75 | 631,75 | 631,75 |
| Fr. Sv lib. | 145,80 | 145,90 | 145,78 | 145,80 | 145,80 | 145,80 | 145,805 | 145,80 | 145,80 | 145,80 |
| Kr. D. | 90,27 | 90,25 | 90,35 | 90,27 | 90,01 | 90,30 | 90,275 | 90,27 | 90,27 | 90,27 |
| Kr. N. | 87,30 | 87,25 | 87,35 | 87,28 | 87,12 | 87,30 | 87,25 | 87,28 | 87,27 | 87,28 |
| Kr Sv. | 120,98 | 120,95 | 121,05 | 120,95 | 120,90 | 121 — | 120,97 | 120,99 | 120,97 | 120,97 |
| Fol. | 164,45 | 164,45 | 164,50 | 164,47 | 164,48 | 164,46 | 164,48 | 164,47 | 164,47 | 164,47 |
| Fr B. | 12,53 | 12,56 | 12,535 | 12,54 | 12,525 | 12,54 | 12,531 | 12,54 | 12,54 | 12,54 |
| Fr. Fr | 178,65 | 178,60 | 178,68 | 178,69 | 178,64 | 178,58 | 178,64 | 178,70 | 178,69 | 178,65 |
| Fr Sv acc. | 143 — | 143 — | 143,05 | 143,01 | 143,03 | 143,08 | 143,035 | 143 — | 143,01 | 143,01 |
| Lst | 1744,50 | 1745 — | 1744,75 | 1745 — | 1744 — | 1745,20 | 1745,10 | 1745 — | 1745 — | 1745 — |
| Dm. occ. | 149,05 | 149 — | 149,07 | 149,025 | 148,90 | 149 — | 149,05 | 149,025 | 149,025 | 149,025 |

### Media dei titoli del 26 settembre 1955

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 60 — |
| Id. 3,50 % 1902 | 59,50 |
| Id. 5 % 1935 | 92,65 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 81,95 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 72,80 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 91,75 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 83,65 |
| Id. 5 % 1936 | 93,45 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 85,325 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,40 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 97,35 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 96,55 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,25 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 96,275 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 96,125 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

#### Cambi medi del 26 settembre 1955

| | |
|---|---|
| 1 dollaro USA. | 624,795 |
| 1 dollaro Can. | 631,685 |
| 1 Fr. Sv. lib. | 145,802 |
| 1 Kr. Dan. | 90,272 |
| 1 Kr. Norv. | 87,265 |
| 1 Kr. Sv. | 120,97 |
| 1 Fol | 164,475 |
| 1 Fr. bel | 12,535 |
| 1 Fr. Fr. | 178,665 |
| 1 Fr. Sv. acc. | 143,022 |
| 1 Lst. | 1745,05 |
| 1 Marco ger. | 149,037 |

#### Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 75 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire |
|---|---|---|---|
| P. R. 3,50% (1934) | 351266 | Mitolo Giuseppe di Giovanni, dom. a New York (U.S.A.) | 525 — |
| Id. | 173162 | Congregazione di carità di Vaglio Serra (Alessandria) . | 21 — |
| Cons. 3,50% (1906) | 261030 | Come sopra . . . . . . . . . . . . | 3,50 |
| Id. | 570101 | Come sopra . . . . . . . . . . . | 3,50 |
| Id. | 850371 | Ronga Erminia di Giovanni, nubile, dom. a Palermo, con vincolo ipotecario per cauzione notarile | 700 — |
| Rendita 5% (1935) | 178805 | Cirillo Ida di Giuseppe, moglie di Russo Massimo fu Salvatore, dom. a Foggia, dotale | 2.670 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 maggio 1955 *Il direttore generale*: DI CRISTINA

(2505)

# MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

## Soppressione della sezione pesatori della Compagnia portuale « Pippo Rebagliati » e costituzione della Compagnia autonoma pesatori del porto di Savona.

Con decreto del direttore marittimo di Genova n. 5 del 24 maggio 1955, è stata soppressa, con decorrenza dal 31 luglio 1955, la sezione pesatori della Compagnia portuale « Pippo Rebagliati » di Savona ed è stata costituita, dalla stessa data, la Compagnia autonoma pesatori del porto di Savona. Con successivo decreto del direttore marittimo di Savona, n. 10 del 14 agosto 1955, la decorrenza del predetto provvedimento è stata variata, a modifica di quanto stabilito dal decreto direzionale n. 5 del 24 maggio 1955, dal 31 luglio al 1° settembre 1955.

(4965)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Laboremus », con sede in Mattinata (Foggia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 settembre 1955, i poteri conferiti al ragioniere Michele De Rinaldis, commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Laboremus », con sede in Mattinata (Foggia), sono stati prorogati al 30 novembre 1955.

(5015)

## Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Reduce », con sede in Eboli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 settembre 1955, i poteri conferiti al dottore Giuseppe Liotti, commissario della Società cooperativa agricola « Reduce », con sede in Eboli, sono stati prorogati al 30 dicembre 1955.

(5018)

## Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cooperativa di produzione e lavoro « Lacinia », con sede in Spadola, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 agosto 1955, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cooperativa di produzione e lavoro « Lacinia », con sede in Spadola, costituita con atto in data 14 gennaio 1945 del dott. Vito Alberto Filardo, notaio in Serra San Bruno, ed è stato nominato commissario governativo l'avv. Giuseppe Rotiroti per il periodo di quattro mesi dalla data del predetto decreto.

(5017)

## Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa agricola « Armando Diaz », con sede in Belvedere Spinello (Catanzaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 agosto 1955, il sig. Basta Francesco Saverio è nominato commissario liquidatore della Cooperativa agricola « Armando Diaz », con sede in Belvedere Spinello (Catanzaro), in sostituzione del dott. Rocco Aiello, dimissionario.

(5019)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1954.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del prefetto di Ferrara in data 30 dicembre 1954, n. 34116, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara è costituita come appresso:

*Presidente*:
Sciacca dott. Arnaldo, vice prefetto ispettore.

*Componenti*:
Carobene dott. Saverio, veterinario provinciale;
Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria;
Montroni prof. Luigi, docente di anatomia patologica;
Guerreschi dott. Alberto, veterinario condotto.

*Segretario*:
Messina dott. Emilio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dello Prefettura interessata.

Roma, addì 16 settembre 1955

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(4976)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1954.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del prefetto di Firenze in data 30 novembre 1954, n. 77825, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

*Presidente*:
Accatino dott. Celso, vice prefetto.

*Componenti*:
Coppi dott. Renzo, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;
Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Bongi dott. Adolfo, veterinario condotto.

*Segretario*:
Assennato dott. Paolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dello Prefettura interessata.

Roma, addì 16 settembre 1955

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(4974)

---

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Modificazione nella composizione delle Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso pubblico a settecento posti di conduttore in prova.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1955, n. 5607, registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1955, registro n. 62 bilancio Trasporti, foglio n. 89, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a settecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1954, n. 471;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, n. P.A.G. 41.1.245.150853 del 13 agosto 1955;

Decreta:

Sono approvate le seguenti sostituzioni fra i componenti delle Commissioni esaminatrici compartimentali del concorso citato nelle premesse:

COMPARTIMENTO DI TORINO

Rovero ing. Giovanni, ispettore di 1ª classe, in sostituzione dell'ispettore di 1ª classe Poggio Merlo ing. Italo.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Capaccioli dott. rag. Quirino, ispettore capo, in sostituzione del prof. Beccari Arturo, membro della 1ª Sottocommissione;
Bonessio ing. Plinio, ispettore principale, in sostituzione del prof. Pesce Antonio, membro della 1ª Sottocommissione;
Audiberti dott. Alfredo, ispettore di 1ª classe, in sostituzione del prof. Mancinelli Renato, membro della 2ª Sottocommissione.

COMPARTIMENTO DI ROMA

D'Alessandro dott. Carlo, ispettore capo superiore a riposo, in sostituzione del prof. Colombo Attilio, membro della 1ª Sottocommissione;
Sessa dott. Giuseppe, ispettore di 1ª classe, in sostituzione della professoressa Biagioni-Campanella Renata, membro della 1ª Sottocommissione;
Cimini rag. Pier Luigi, ispettore di 1ª classe, in sostituzione del prof. Giappichelli Nilo, membro della 2ª Sottocommissione.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Albanese dott. Cesare, ispettore di 1ª classe, in sostituzione dell'ispettore di 1ª classe Cerulli Eugenio, membro della 2ª Sottocommissione.

COMPARTIMENTO DI BARI

Godano dott. Giuseppe, ispettore principale, in sostituzione del prof. Prete Giovanni.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Megali ing. Domenico, ispettore principale, in sostituzione dell'ispettore principale Ferrante ing. Domenico, membro della 2ª Sottocommissione.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Gagliano-Candela dott. Michele, ispettore capo a riposo, in sostituzione del prof. Mazzamuto Pierino, membro della 2ª Sottocommissione.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Olginati ing. Andrea, ispettore principale, in sostituzione del prof. Orani Oscar;
Ferrante ing. Domenico, ispettore principale, in sostituzione del prof. Todde Ennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1955

*Il Ministro:* ANGELINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1955*
*Registro n. 3 bilancio Trasporti, foglio n. 46.* — D'ONOFRIO

(5020)

## PREFETTURA DI COSENZA

**Varianti alla graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto del 19 luglio 1954, n. 29233, col quale venne approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1948 nella provincia di Cosenza;

Visti i successivi decreti del 5 agosto 1954, n. 31624/4 e n. 31626/5, coi quali il dott. Bentivenga Giuseppe ed il dottor Gentile Oscar vennero nominati rispettivamente ufficiali sanitari dei comuni di Trebisacce ed Aprigliano;

Considerato che il dott. Gentile, con ricorso al Consiglio di Stato del 9 settembre 1954 dedusse, avverso il su menzionato decreto prefettizio e l'annessa graduatoria, che erroneamente al Bentivenga erano stati assegnati punti sei in dipendenza del servizio di sottotenente medico di complemento, mentre esso Bentivenga non prestò mai servizio militare come sanitario, bensì come sottotenente di fanteria;

Considerato che con successivo ricorso del 13 ottobre 1954 lo stesso dott. Gentile, essendo sopravvenuta — decreto prefettizio 5 agosto 1954 — la nomina del dott. Bentivenga ad ufficiale sanitario del comune di Trebisacce, impugnava per tutiorismo tale nomina, chiedendo l'annullamento, con ogni conseguenza di legge, del provvedimento prefettizio che tale nomina contiene;

Considerato, altresì, che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (5ª Sezione) previa riunione dei due ricorsi, accertato inequivocabilmente dall'esame degli atti che il Bentivenga non è mai stato sottotenente medico, che pertanto solo a prezzo di un vero e proprio travisamento dei fatti la Commissione giudicatrice del concorso aveva assegnato al Bentivenga punti sei per servizio di sottotenente medico, con decisione del 16 aprile 1955, pubblicata nell'udienza del 9 luglio 1955 e notificata ad istanza del dott. Gentile alla prefettura di Cosenza in data 30 luglio 1955, accolse i ricorsi annullando in conseguenza, per quanto di ragione, gli atti impugnati, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione;

Considerato, infine, che l'esecuzione di tale decisione è stata in essa demandata all'autorità amministrativa e che occorre, pertanto, provvedere in conseguenza alla rettifica della graduatoria contenuta nel precitato decreto prefettizio del 19 luglio 1954 ed alla nomina dei dottori Gentile e Bentivenga alle sedi spettanti a norma dell'art. 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, in conformità di tale rettifica;

Visti gli articoli 23 e 24 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e le successive modificazioni;

Decreta:

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso ai posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Cosenza alla data del 30 novembre 1948, contenuta nel decreto prefettizio del 19 luglio 1954, è modificata come segue:

| COGNOME E NOME | Titoli | 1ª prova | | Prova scritta | | Prova orale | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | | |
| 1. Squartini Augusto | 82,30 | 35 | 30 | 42 | 36 | 42 | 267,30 |
| 2. Meringolo Angelo | 30,00 | 45 | 38 | 42 | 46 | 40 | 241,00 |
| 3. Di Leo Umberto | 18,55 | 39 | 40 | 42 | 41 | 48 | 228,55 |
| 4. De Caro Antonio | 3,75 | 50 | 38 | 47 | 43 | 45 | 226,75 |
| 5. Gentile Oscar | 0,40 | 50 | 45 | 39 | 37 | 45 | 216,40 |
| 6. Settembrini Domenico | 1,10 | 50 | 40 | 36 | 44 | 44 | 215,10 |
| 7. Bentivenga Giuseppe | 2,25 | 45 | 32 | 46 | 42 | 45 | 212,25 |
| 8. Iulia Salvatore | 12,10 | 45 | 30 | 31 | 36 | 38 | 192,10 |
| 9. Cammarella Bruno | 2,90 | 40 | 30 | 45 | 36 | 38 | 191,90 |
| 10. Chidichimo Ermanno | 1,20 | 30 | 38 | 37 | 40 | 42 | 188,20 |
| 11. Pizzo Giuseppe | 0,10 | 37 | 30 | 40 | 34 | 38 | 179,10 |
| 12. Pagliaro Fortunato | 1,09 | 35 | 30 | 40 | 37 | 35 | 178,00 |

Con separato provvedimento viene provveduto all'attribuzione delle sedi spettanti al dott. Gentile Oscar e al dott. Bentivenga Giuseppe in esecuzione del presente decreto a norma dell'art. 24 del precitato decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 15 settembre 1955

(4977) *Il prefetto:* ADAMI

## PREFETTURA DI SIENA

**Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio decreto n. 33708 Div. III-S. del 2 settembre 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1953;

Visto l'ordine di preferenza dei posti messi a concorso indicato dalle concorrenti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il combinato disposto degli articoli 55 e 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso in premessa per le condotte a fianco di ciascuna indicate:

Cappelli Lina di Fortunato: 1ª condotta del capoluogo di Sinalunga;

Nannoni Valesca fu Arturo: condotta del capoluogo di Castellina in Chianti;

Rinaldi Ersilia nei Lotti: 2ª condotta di Abbadia San Salvatore;

Bianchi Fosca di Antonio: condotta del capoluogo di Castiglion d'Orcia;

Fineschi Andreina nei Toti: condotta di Belforte del comune di Radicondoli.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena e, per otto giorni, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 19 settembre 1955

(5021) p. *Il prefetto:* PIRELLI

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.